



Bruxelles, 9.7.2021  
COM(2021) 383 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in virtù del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ("regolamento sui controlli ufficiali")**

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione in virtù del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ("regolamento sui controlli ufficiali")**

### **1. INTRODUZIONE**

Il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari<sup>1</sup> è stato adottato il 15 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 27 aprile 2017. È applicabile dal 14 dicembre 2019, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 167, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento.

Il regolamento (UE) 2017/625 costituisce l'atto di base che disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali per la verifica della conformità alle norme dell'Unione relative alla filiera agroalimentare, anche quando tali norme si applicano ad animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi. Il regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 882/2004<sup>2</sup> relativo ai controlli ufficiali e altre normative che disciplinavano in precedenza i controlli ufficiali e le azioni di verifica dell'attuazione nella filiera agroalimentare dell'Unione, ivi compresi la direttiva 97/78/CE del Consiglio<sup>3</sup> e il regolamento (CE) n. 854/2004<sup>4</sup>. Lo scopo del regolamento (UE) 2017/625 è fornire un quadro legislativo unico e armonizzato per l'organizzazione dei controlli ufficiali.

A tale proposito, il regolamento (UE) 2017/625 ha notevolmente semplificato e codificato a livello dell'UE la normativa sull'applicazione amministrativa della legislazione dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare negli Stati membri. L'ambito di applicazione del

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

regolamento è peraltro ampio e comprende la verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare nonché di mangimi e sicurezza dei mangimi, le prescrizioni sulla salute e sul benessere degli animali, le prescrizioni sulla sanità delle piante, le norme sui sottoprodotti di origine animale, le norme sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, le norme sui prodotti fitosanitari, sulle denominazioni protette e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi.

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce inoltre un quadro comune per l'esecuzione di controlli alle frontiere su animali e merci che entrano nell'UE nonché un quadro uniforme e armonizzato per la certificazione ufficiale e rafforza la collaborazione e l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri. Conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare una serie di misure qualora esistano prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro, rafforza le norme sulle sanzioni pecuniarie per pratiche fraudolente o ingannevoli e introduce disposizioni sulla protezione dei soggetti che denunciano tali pratiche.

Il regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare numerosi atti delegati e atti di esecuzione.

## **2. BASE GIURIDICA**

L'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui alle disposizioni ivi contenute (cfr. la sezione 3 di seguito). Ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sulle questioni ivi elencate per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 aprile 2017. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione su tale delega di potere per il Parlamento europeo e il Consiglio al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere deve essere tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

## **3. ESERCIZIO DELLA DELEGA**

A norma dell'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 7, all'articolo 21, paragrafo 8, all'articolo 41, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 48, all'articolo 50, paragrafo 4, all'articolo 51, all'articolo 53, paragrafo 1, all'articolo 62, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafi 2 e 5, all'articolo 77, paragrafi 1 e 2, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 100, paragrafo 6, all'articolo 101, paragrafo 2, all'articolo 126, paragrafo 1, all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, all'articolo 149, paragrafo 2, all'articolo 150, paragrafo 3, all'articolo 154, paragrafo 3, all'articolo 155, paragrafo 3, e all'articolo 165, paragrafo 3, di tale regolamento.

### **3.1. CONFERIMENTI DI POTERI UTILIZZATI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE**

Durante il periodo di riferimento della relazione<sup>5</sup>, la Commissione ha esercitato i propri poteri delegati adottando i seguenti atti delegati<sup>6</sup>:

- Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante<sup>7</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 15 maggio 2018 ed è diventato applicabile lo stesso giorno.
- Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri<sup>8</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 14 aprile 2019 ed è diventato applicabile il 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 6 giugno 2019 ed è diventato applicabile il 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano<sup>10</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 6 giugno 2019 ed è diventato applicabile il 14 dicembre 2019. Tuttavia le prescrizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, sono diventate applicabili il 21 aprile 2021.
- Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri<sup>11</sup>. Tale atto è entrato in vigore l'11 luglio 2019 ed è diventato applicabile il 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione<sup>12</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 20 ottobre 2019 ed è diventato applicabile il 14 dicembre 2019. Alcune disposizioni diventano tuttavia applicabili in ciascuno Stato membro a decorrere dalla data in cui i procedimenti

---

<sup>5</sup> La data limite per l'inclusione nella presente sezione degli atti delegati adottati durante il periodo di riferimento della relazione è il 15 giugno 2021.

<sup>6</sup> Gli atti delegati sono elencati in ordine cronologico in base alla loro data di adozione.

<sup>7</sup> GU L 105 del 25.4.2018, pag. 1.

<sup>8</sup> GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4.

<sup>9</sup> GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18.

<sup>11</sup> GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4.

<sup>12</sup> GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6.

informatici doganali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013<sup>13</sup> diventano operativi in tale Stato membro o, se precedente, dal 1° marzo 2023.

- Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliere di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione<sup>14</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 24 ottobre 2019 ed è diventato applicabile il 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo<sup>15</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 26 dicembre 2019 ed è applicabile dal 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione<sup>16</sup>. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 ed è applicabile dal 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliere<sup>17</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 ed è applicabile dal 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione<sup>18</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 ed è applicabile dal 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>14</sup> GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1.

<sup>15</sup> GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6.

<sup>16</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45.

<sup>17</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64.

<sup>18</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73.

conformità<sup>19</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 ed è applicabile dal 14 dicembre 2019.

- Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere<sup>20</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 ed è applicabile dal 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio<sup>21</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 ed è applicabile dal 14 dicembre 2019.
- Regolamento delegato (UE) 2020/2190 della Commissione, del 29 ottobre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliere in cui le merci lasciano l'Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo<sup>22</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 12 gennaio 2021 ed è applicabile dal 1° gennaio 2021.
- Regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione, del 1° febbraio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano<sup>23</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 28 aprile 2021 ed è applicabile dallo stesso giorno. Alcune disposizioni sono tuttavia applicabili dal 21 aprile 2021.
- Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione<sup>24</sup>. Tale atto è entrato in vigore il 9 maggio 2021 ed è applicabile dal 21 aprile 2021.
- Regolamento delegato (UE) 2021/... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (C(2021) 3285). Tale atto è stato adottato il 17 maggio 2021.

La Commissione ha notificato al Parlamento europeo e al Consiglio tutti gli atti delegati summenzionati a norma dell'articolo 144, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno prorogato il termine per sollevare obiezioni di cui all'articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 in relazione a nessuno tali atti. Analogamente, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in

---

<sup>19</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 99.

<sup>20</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104.

<sup>21</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

<sup>22</sup> GU L 434 del 23.12.2020, pag. 3.

<sup>23</sup> GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 6.

<sup>24</sup> GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17.

relazione a nessuno di tali atti a norma dell'articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625<sup>25</sup>.

Finora la Commissione ha utilizzato 17 dei 26 conferimenti di poteri di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e che rientrano pertanto nell'ambito della presente relazione. Dei 17 conferimenti di poteri utilizzati, 4 sono stati utilizzati in modo parziale. Alcuni di questi poteri delegati sono stati raggruppati in un unico atto delegato contenente norme sostanzialmente collegate, in conformità con la sezione V, punto 31, dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea<sup>26</sup>.

### **3.2. CONFERIMENTI DI POTERI NON UTILIZZATI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE**

Alcuni conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2017/625 non sono stati utilizzati nel periodo di riferimento della relazione per i motivi illustrati di seguito.

- Articolo 21, paragrafo 8

La Commissione valuta costantemente la necessità di elaborare norme specifiche sui controlli ufficiali, in aggiunta alle prescrizioni generali di cui al regolamento (UE) 2017/625, per affrontare i casi di non conformità ed eventuali pratiche di verifica dell'attuazione divergenti tra gli Stati membri. La Commissione ha segnatamente individuato la necessità, messa ulteriormente in evidenza dai recenti eventi nel Mar Mediterraneo, di ricorrere all'articolo 21, paragrafo 8, lettere a) e c), al fine di stabilire prescrizioni specifiche per l'esecuzione di controlli ufficiali per rispondere ai rischi associati alle navi adibite al trasporto di bestiame nonché norme per la verifica delle prescrizioni in materia di benessere degli animali ai punti di uscita. L'adozione di tale atto è prevista nel 2022. Inoltre, nel quadro della revisione della normativa dell'UE sul benessere degli animali entro il 2023 nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore"<sup>27</sup>, è attualmente in esame la possibilità di ricorrere in futuro all'articolo 21, paragrafo 8. Ad esempio, ove necessario, le nuove norme sul benessere di cani e gatti durante il trasporto potrebbero essere successivamente integrate da prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali, conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, lettera a). Le condizioni e i criteri specifici per l'attivazione del meccanismo di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625 potrebbero altresì essere definiti conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, lettera d), per contribuire ad affrontare, ad esempio, il problema del commercio illegale di cuccioli. Tuttavia non è ancora stata presa alcuna decisione sull'ulteriore utilizzo del conferimento di poteri di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

Analogamente, l'articolo 154, paragrafo 3, non è stato utilizzato. Tale conferimento di poteri è tuttavia collegato all'adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 21.

---

<sup>25</sup> In relazione al regolamento delegato (UE) 2021/... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (C(2021) 3285), il termine per sollevare obiezioni di cui all'articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 scade il 18 luglio 2021.

<sup>26</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

<sup>27</sup> COM(2020) 381 final.

- Articolo 48, lettere a) e g)

In relazione all'articolo 48, lettera a), il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione<sup>28</sup> stabilisce già tali norme per quanto riguarda taluni campioni e articoli che possono essere considerati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, secondo quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 97/78/CE del Consiglio<sup>29</sup>, ora sostituito dall'articolo 48, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625<sup>30</sup>. Tale conferimento di poteri nonché il conferimento di poteri di cui alla lettera g) sono tuttavia ancora necessari per stabilire norme in aggiunta a quelle previste nei regolamenti delegati (UE) 2019/2122 e (UE) 2019/2126.

- Articolo 51, paragrafo 1, lettera e), e articolo 51, paragrafo 2

In sede di adozione del regolamento delegato (UE) 2019/2124, che stabilisce le norme di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/625, né la Commissione né gli esperti degli Stati membri consultati nel quadro del gruppo di esperti della Commissione sui controlli ufficiali hanno ravvisato la necessità di prevedere deroghe a tali norme. Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 stabilisce inoltre norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliere sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c). La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire tali deroghe, alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione dei regolamenti delegati (UE) 2019/2124 e (UE) 2019/2123.

- Articolo 53, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punti i), iii) e iv)

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire tali norme, alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/625. Per quanto concerne i conferimenti di poteri di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punti i), iii) e iv), questa valutazione tiene anche conto dell'eventuale esenzione di tali merci dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere nonché delle responsabilità in relazione ai controlli ufficiali già conferite alle autorità doganali da altri atti dell'Unione, quale il regolamento (UE) 952/2013<sup>31</sup>. Inoltre tali conferimenti di poteri potrebbero essere utilizzati in futuro, ad esempio nell'ambito dello sviluppo di una politica specifica sulle vendite online comprendente norme sui controlli ufficiali.

- Articolo 77, paragrafo 1, lettere e), f), g) e i)

La Commissione valuta costantemente la necessità di stabilire norme specifiche conformemente a tali conferimenti di poteri, in particolare alla luce dell'esperienza maturata

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

<sup>29</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

<sup>30</sup> Cfr. allegato V, punto 4, del regolamento (UE) 2017/625.

<sup>31</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



nell'attuazione delle norme generali sui controlli ufficiali su animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 e negli atti correlati. A tale proposito, in relazione all'articolo 77, paragrafo 1, lettera e), tale valutazione tiene conto delle prescrizioni in materia di salute animale applicabili nonché di determinate esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all'allegato III, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 in relazione agli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute. In futuro si potrebbe fare ricorso all'articolo 77, paragrafo 1, lettera f), nell'ambito dello sviluppo di una politica specifica sulle vendite online comprendente norme sui controlli ufficiali. Per quanto concerne i prodotti vegetali di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera g), tale valutazione tiene conto del fatto che il fieno e la paglia sono attualmente soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in virtù dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), a seguito dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/478. Per quanto riguarda il conferimento di poteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera i), la Commissione valuterà la necessità di agire a tale proposito alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione pratica del regolamento (UE) 2017/625.

- Articolo 99, paragrafo 2

Le norme di cui a tale conferimento di poteri sono limitate a casi di rischi nuovi o emergenti, malattie animali o organismi nocivi per le piante nuovi o emergenti, o a casi giustificati da nuove prescrizioni legali. Tuttavia tali situazioni o prescrizioni non si sono ancora verificate ma potrebbero sorgere in futuro.

- Articolo 100, paragrafo 6, e articolo 101, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 6, e dell'articolo 101, paragrafo 2, le norme di cui a tali conferimenti di poteri si limitano a garantire la coerenza con eventuali responsabilità e compiti aggiuntivi adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2. In futuro può pertanto sorgere la necessità di adottare tali norme per garantire la coerenza con eventuali responsabilità e compiti aggiuntivi stabiliti a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.

- Articolo 142, paragrafo 1

A tale riguardo, non vi sono attualmente cambiamenti nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e non sono stati segnalati sviluppi scientifici e tecnologici riguardanti i settori contemplati dagli allegati II e III di tale regolamento. Modifiche e sviluppi futuri possono tuttavia richiedere di procedere alla preparazione di un atto delegato a norma dell'articolo 142, paragrafo 1.

- Articolo 142, paragrafo 2

A tale riguardo, non vi sono attualmente modifiche da parte del CEN delle norme cui si riferisce tale conferimento di poteri. Modifiche future da parte del CEN possono tuttavia richiedere di procedere alla preparazione di un atto delegato a norma dell'articolo 142, paragrafo 2.

- Articolo 150, paragrafo 3

La Commissione sta attualmente preparando due atti di esecuzione sulla base dell'articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, con applicazione a decorrere dal

15 dicembre 2022. Allo stesso tempo, non è escluso che tali atti siano adottati dopo il 28 aprile 2022 e che siano modificati per essere applicati prima del 14 dicembre 2022.

- Articolo 155, paragrafo 3

La Commissione sta attualmente preparando un atto delegato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e un atto di esecuzione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento. Tali atti ripristineranno le disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005<sup>32</sup>. Pertanto tali atti si applicheranno entrambi dal 15 dicembre 2022. Allo stesso tempo, non è escluso che tali atti siano adottati dopo il 28 aprile 2022 e che siano modificati per essere applicati prima del 14 dicembre 2022.

## **CONCLUSIONI**

La Commissione avverte la necessità di una proroga tacita della delega di potere di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 per un periodo di cinque anni, conformemente a tale articolo. Ciò è dovuto al fatto che rimarrà in futuro la necessità di sviluppare norme sulla base dei conferimenti di poteri di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Ciò sarà particolarmente importante al fine di offrire la flessibilità necessaria nel nuovo quadro giuridico, di integrarlo e adeguarlo periodicamente agli standard scientifici più recenti e di consentire alla Commissione di intervenire nei settori in cui non l'ha ancora fatto, ma in cui potrebbe essere necessario un intervento in futuro.

Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di presentare una relazione a norma dell'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

---

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).